

Promozione dell'attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell'ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera:

Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull'asilo, dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri

Diritto vigente	Progetto in consultazione
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20)	
<i>Art. 21 cpv. 3, primo periodo</i> ³ In deroga al capoverso 1, lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico.	<i>Art. 21 cpv. 3, primo periodo</i> ³ In deroga al capoverso 1, lo straniero che ha conseguito un diploma universitario svizzero o ultimato una formazione postdottorato in Svizzera può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico.
<i>Art. 53 cpv. 5</i> ⁵ Le autorità cantonali di aiuto sociale annunciano al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente che non hanno un impiego.	<i>Art. 53 cpv. 5</i> ⁵ Le autorità cantonali di aiuto sociale annunciano al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione che non hanno un impiego.
Legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31)	
	<i>Art. 75a</i> Cambiamento di Cantone per persone esercitanti attività lucrativa ¹ La SEM autorizza il cambiamento di Cantone ove la persona bisognosa di protezione svolga un'attività lucrativa a tempo indeterminato o assolva una formazione professionale di base fuori del Cantone di residenza e: a. l'interessato non percepisce l'aiuto sociale né per sé né per i propri familiari; e b. il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi oppure, considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l'orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza. ² Il cambiamento di Cantone non è autorizzato in presenza di un motivo di revoca secondo l'articolo 78.

Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205)

Art. 10 cpv. 1

¹ I rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente che beneficiano dell'aiuto sociale possono essere obbligati a partecipare a programmi d'integrazione o d'occupazione; nel caso delle persone ammesse provvisoriamente, l'obbligo può essere formulato sotto forma di accordo d'integrazione.

Art. 10 cpv. 1

¹ I rifugiati, le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente che beneficiano dell'aiuto sociale possono essere obbligati a partecipare a misure il cui scopo è l'integrazione o la reintegrazione professionale; nel caso delle persone ammesse provvisoriamente, l'obbligo può essere formulato sotto forma di accordo d'integrazione.

Art. 14 cpv. 2

² Se i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente che beneficiano dell'aiuto sociale non adempiono tale obbligo senza che vi siano motivi validi, le prestazioni di aiuto sociale possono essere ridotte in virtù del diritto cantonale o dell'articolo 83 capoverso 1 lettera d LAsi.

Art. 14 cpv. 2

² L'accordo di programma fissa in particolare gli obiettivi strategici, gli obiettivi di prestazione ed efficacia, le misure per promuovere la prima integrazione, il contributo della Confederazione e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. La durata dell'accordo di programma è di quattro anni; in casi motivati può essere concordata una durata inferiore. Gli accordi di programma in corso di validità possono essere prorogati.

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201)

Art. 53 Persone bisognose di protezione

(art. 30 cpv. 1 lett. 1 LStrI e art. 75 cpv. 2 LAsi)

¹ Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a esercitare un'attività lucrativa dipendente temporanea se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI.

² Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a esercitare un'attività lucrativa indipendente temporanea se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 19 lettere b e c LStrI.

Art. 53 Persone bisognose di protezione

(art. 30 cpv. 1 lett. 1 LStrI e art. 75 cpv. 2 LAsi)

¹ Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente temporanea.

² L'inizio e la fine di un'attività lucrativa e il cambiamento d'impiego sottostanno all'obbligo di notifica.

Art. 64 Cambiamento d'impiego

(art. 30 cpv. 1 lett. 1, 31 cpv. 3 e 85a cpv. 2 LStrI; art. 43 e 61 LAsi)

² La persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 53 capoverso 1.

³ Al cambiamento d'impiego di stranieri, rifugiati o apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, di rifugiati che vi hanno ottenuto asilo e apolidi che vi sono riconosciuti nonché di rifugiati o di apolidi oggetto di un'espulsione giudiziaria passata in giudicato si applicano per analogia gli articoli 65–65c.

Art. 64 rubrica e cpv. 2 e 3

Cambiamento d'impiego

(art. 30 cpv. 1 lett. 1, 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 43, 61 e 75 cpv. 2 LAsi)

² *abrogato.*

³ Al cambiamento d'impiego di stranieri, rifugiati o apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, di rifugiati che vi hanno ottenuto asilo, di persone bisognose di protezione, di apolidi che vi sono riconosciuti nonché di rifugiati o di apolidi oggetto di un'espulsione giudiziaria passata in giudicato si applicano per analogia gli articoli 65–65c.

Art. 65 Notifica dell'inizio di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati o apolidi

Art. 65 rubrica e cpv. 1

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrl; art. 61 LAsi) ¹ Gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, i rifugiati che vi hanno ottenuto asilo e gli apolidi che vi sono riconosciuti possono svolgere un'attività lucrativa previa notifica della stessa.	Notifica dell'inizio di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati, persone bisognose di protezione o apolidi (art. 31 cpv. 3 e 85a LStrl; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi) ¹ Gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, i rifugiati che vi hanno ottenuto asilo, le persone bisognose di protezione e gli apolidi che vi sono riconosciuti possono svolgere un'attività lucrativa previa notifica della stessa.
Art. 65a Notifica della fine di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati o apolidi (art. 31 cpv. 3 e 85a LStrl; art. 61 LAsi) Alla notifica della fine di un'attività lucrativa si applica per analogia l'articolo 65 capoversi 2–4 e 6.	Art. 65a rubrica Notifica della fine di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati, persone bisognose di protezione o apolidi (art. 31 cpv. 3 e 85a LStrl; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi) Alla notifica della fine di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati, persone bisognose di protezione o apolidi si applica per analogia l'articolo 65 capoversi 2–4 e 6.
Art. 65b Registrazione e trasmissione dei dati notificati (art. 31 cpv. 3 e 85a LStrl; art. 61 LAsi)	Art. 65b rubrica Registrazione e trasmissione dei dati notificati (art. 31 cpv. 3 e 85a LStrl; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi)
Art. 65c Controllo delle condizioni di salario e di lavoro (art. 31 cpv. 3 e 85a LStrl; art. 61 LAsi)	Art. 65c rubrica Controllo delle condizioni di salario e di lavoro (art. 31 cpv. 3 e 85a LStrl; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi)